

## REGOLAMENTO (CE) N. 2277/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1995

relativo alla proroga condizionale della validità delle licenze d'importazione rilasciate all'assegnazione della prima frazione 1995 dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2459/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha determinato le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese; che a norma di tale regolamento la durata di validità delle licenze d'importazione relative alla prima frazione del 1995 è di nove mesi a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 2801/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3087/94<sup>(4)</sup>, ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione del 1995 di detti contingenti;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentati e al fine di garantire l'utilizzazione ottimale di tali contingenti, appare opportuno consentire alle autorità nazionali competenti di prorogare fino al 31 dicembre 1995, su domanda degli importatori interessati, la validità delle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 2801/94 il cui grado di utilizzazione è di almeno il 60 % alla data di scadenza del 30 settembre 1995 o che riguardino

prodotti in fase di inoltro verso la Comunità al 30 settembre 1995, fermo restando che la loro destinazione non può essere cambiata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 2801/94 è prorogata dalle competenti autorità nazionali fino al 31 dicembre 1995,

- qualora tali licenze siano state utilizzate a concorrenza di almeno il 60 % del corrispondente importo alla data del 30 settembre 1995, o
- qualora riguardino prodotti in fase di inoltro verso la Comunità al 30 settembre 1995, fermo però restando che la loro destinazione non può essere cambiata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1995.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 47.